

Art. 347 Esecutività

Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:

- a. l'obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l'esecuzione diretta della prestazione;
 - b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
 - c. la prestazione dovuta:
 1. è sufficientemente determinata nel documento,
 2. è riconosciuta nel documento dall'obbligato, e
 3. è esigibile.
-